

A large, light gray watermark logo consisting of a circle with the letters 'SLC' inside, centered on the page.

Tavole sinottiche normativa anti-Covid 19

INDICE

MISURE PER LA LIQUIDITÀ E MISURE FISCALI A SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE.	3
INTERVENTI NORMATIVI IN AMBITO SOCIETARIO	15
MISURE IN MATERIA CONTRATTUALE E DI TITOLI DI CREDITO	19
MISURE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA GIUSTIZIA	21
MISURE IN TEMA DI TRASPORTI	23
MISURE IN TEMA DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA	24
MISURE IN MATERIA DI LIMITAZIONE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ALTRE MISURE RESTRITTIVE	25
AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO DEL LAVORO E DELLE IMPRESE	27
MISURE A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E A TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
OBBLIGO DI AGGIORNARE LA COMPLIANCE AZIENDALE - I MODELLI 231 ED I CONSEGUENTI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE	38

MISURE PER LA LIQUIDITÀ E MISURE FISCALI A SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE.

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<p>Garanzia SACE e controgaranzia dello Stato</p>	<p>- Grandi Imprese; - PMI, micro imprese e professionisti (autonomi e titolari di p.iva), anche per chi ha già beneficiato degli interventi previsti dall'art. 49 del Decreto Cura Italia ed abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo per le PMI.</p> <p>Sono escluse: (i) banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito; (ii) imprese che al 31.12.2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Reg.(UE) n. 651/2014, e (iii) imprese che alla data del 29.02.2020 presentino esposizioni classificabili come deteriorate nei confronti del sistema bancario.</p>	<p><i>Art. 1 del Decreto Liquidità, commi 1-12.</i></p>	<p>Garanzie sino al 31.12.2020.</p>	<p>Sace S.p.a. potrà concedere garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La garanzia di SACE beneficia della controgaranzia dello Stato.</p> <p>La garanzia rilasciata da SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, ai fini della migliore mitigazione del rischio, e può essere concessa a valere su nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.</p> <p>Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta, senza regresso, irrevocabile e che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.</p> <p>Si prevedono tre fasce:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi; ii. garanzia all'80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5 mila dipendenti in Italia; iii. garanzia al 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi. <p>In ogni caso, l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi: i) 25% del fatturato 2019 oppure ii) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31.12.2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).</p> <p>L'impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020.</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				<p>L'azienda sarà tenuta ad assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.</p> <p>Dovrà inoltre rispettare una clausola "made in Italy", cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia ed essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.</p> <p>Il rimborso del finanziamento può avvenire entro il termine di 72 mesi e fino a 24 mesi di preammortamento.</p> <p>Le commissioni sono differenziate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le PMI, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il I° anno, 0,5% il II° e III°, 1% dal IV° al VI°; - per Grandi Imprese pari a 0,5% dell'importo garantito il I° anno, 1% II° e III°, 2% dal IV° al VI°. <p>E' prevista una procedura semplificata per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia.
Garanzia dello Stato su esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Imprese con sede in Italia con riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19	<u>Art. 1 del Decreto Liquidità, co. 13</u>	Garanzie su esposizioni fino al 31.12.2020	Su esposizioni assunte o da assumere da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., lo Stato concede una garanzia a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Fondo di Garanzia PMI	<p>- PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 mln di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 mln di Euro) e, a seguito dell'art. 13 del Decreto Liquidità, anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.</p> <p>- Micro imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.</p> <p>La misura è stata estesa anche in favore di imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-<i>bis</i> della L.F., hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-<i>bis</i> L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 L.F., purché, all'8 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 <i>bis</i>, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.</p>	<i>(Art. 49 del Decreto Cura Italia, abrogato e sostituito dall'Art. 13 del Decreto Liquidità)</i>	Fino al 31.12.2020	<p>Il Decreto Liquidità ha disposto l'abrogazione dell'art. 49 del Decreto Cura Italia, confermando la deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia PMI e al tempo stesso sostituendo e ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo di tale misura.</p> <p>L'art. 13 del Decreto Liquidità ha:</p> <ol style="list-style-type: none"> confermato la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso previste dal regime ordinario; confermato l'innalzamento, nel rispetto della disciplina europea, dell'importo massimo garantito a 5 mln di Euro; ampliato la platea dei soggetti che possono beneficiare della garanzia, ammettendo le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; previsto, previa autorizzazione della Commissione Europea: <ul style="list-style-type: none"> - per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura viene incrementata fino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare con riferimento al beneficiario, alternativamente (i) il doppio della spesa salariale annua, (ii) il 25% del fatturato totale ovvero (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi diciotto mesi, per le PMI, e nei successivi 12 mesi per le imprese con non più di 499 dipendenti; - fermo quanto previsto al precedente punto per la durata e l'importo del finanziamento, gli interventi di riassicurazione, invece, la percentuale massima di copertura viene incrementata fino al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, purché la garanzia prestata tali soggetti non superi la percentuale massima del 90%. confermata l'ammissibilità della garanzia per operazioni di rinegoziazione del debito, nella misura dell'80% per la garanzia diretta e, per la riassicurazione, nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<p>Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47 <i>bis</i>, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013.</p> <p>In ogni caso, si conferma l'esclusione dal beneficio della garanzia con riferimento alle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", mentre è stata abrogata l'esclusione per imprese rientranti nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014.</p>			<p>non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, purché il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito accordato.</p> <p>f) confermato ed esteso l'allungamento automatico della garanzia inizialmente prevista esclusivamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento connessa all'emergenza causata dal Covid-19;</p> <p>g) confermata l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per le operazioni di cui all'art. 10, co. 2, del Decreto Ministeriale del 6 .03.2017;</p> <p>h) confermata la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal finanziatore per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari di importo superiore a 500.000 Euro e con durata minima di dieci anni;</p> <p>i) confermata la possibilità di elevare del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, la quota della <i>tranche junior</i> coperta dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese danneggiate dal Covid-19 o operanti in specifici settori e filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia.</p> <p>j) viene confermata la proroga per tre mesi di tutti gli adempimenti previsti per la gestione del Fondo.</p> <p>La durata massima del finanziamento è di 6 anni con un importo limitato. In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia di base del 90%, per importo massimo garantito di 5 mln di Euro. - garanzia del 100% per finanziamenti fino a 25.000 Euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. <p>Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito creditizio ma si basa sull'autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in 6 anni, con inizio del rimborso del rimborso non prima di 2 anni.</p> <p>Per chi ha ricavi fino a 3,2 milioni, il Fondo di Garanzia prevede:</p> <p>a) la garanzia pari al 90% del finanziamento;</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	Fonte NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				<p>b) la garanzia del al 100% se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi).</p> <p>In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni.</p> <p>La garanzia per il finanziamento è comunque concessa entro il limite di un importo pari al 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800.000 Euro. Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.</p> <p>La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.01.2020.</p> <p>Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito.</p> <p>Per i prestiti fino a 25.000 Euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). Nel caso della seconda categoria, per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un "cap" cioè un tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.</p>
Misure per la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso meccanismi di garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI, operanti in settori da individuarsi con decreto ministeriale; - Banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito; - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 	<i>Art. 57 del Decreto Cura Italia.</i>	N/A	<p>Questa misura, che è volta a favorire le operazioni di finanziamento in favore di soggetti diversi da quelli che hanno accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia PMI, consente:</p> <p>(i) agli istituti finanziari che concedono prestiti a imprese (diverse da quelle ammesse ai benefici del Fondo di Garanzia PMI) che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, di beneficiare del supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante specifici strumenti, quali <i>plafond</i> di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita;</p> <p>(ii) a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di beneficiare a sua volta di una garanzia onerosa, incondizionata e irrevocabile dello Stato, a copertura dell'esposizione assunta verso il ceto bancario sino ad un massimo dell'80%.</p>
Moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito	- PMI (<i>i.e.</i> imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo	<i>Art. 56 del Decreto Cura Italia.</i>	Le moratorie avranno effetto fino al 30.09.2020.	Viene riconosciuta la facoltà alle PMI di attivare strumenti di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito accordati da banche ed intermediari finanziari. Nello specifico, si prevede che:

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<p>non supera Euro 43 milioni) aventi sede legale in Italia.</p> <p>- Lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA.</p> <p>Sono espressamente escluse le PMI, le cui esposizioni debitorie risultino già classificate come esposizioni creditizie deteriorate e/o con rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.</p>			<p>a. le aperture di credito e i prestiti accordati non possono essere revocati, neanche parzialmente (sia per la parte utilizzata che non) sino al 30.09.2020;</p> <p>b. la proroga alle medesime condizioni dei prestiti non rateali (ed annessi “<i>elementi accessori</i>”, ovvero tutti quei contratti connessi al contratto di finanziamento, quali ad es. garanzie ed assicurazioni, i quali verranno prorogati senza formalità ed automaticamente alle medesime condizioni del contratto originario) sino al 30.09.2020;</p> <p>c. è sospeso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (ed annessi elementi accessori, come meglio identificati sopra al punto b.) sino al 30.09.2020.</p> <p>La suddetta moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia. La normativa, inoltre, prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per i clienti per la concessione della suddetta sospensione.</p>
Cessione a titolo oneroso crediti deteriorati	<p>Società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati (<i>i.e.</i> crediti per i quali il termine di pagamento è scaduto da oltre 90 giorni).</p> <p>La misura non si applica in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle società per le quali è stato accertato lo stato di dissesto o di insolvenza; • alle cessioni di crediti tra società del medesimo gruppo. 	<u>Art. 55 del Decreto Cura Italia.</u>	Cessioni dei crediti a titolo oneroso avvenute entro il 31.12.2020.	<p>Si ha una riformulazione dell'art. 44 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34. In particolare, viene previsto che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31/12/2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art.84 del Tuir alla data della cessione; importo del reddito nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito di imposta alla data della cessione.</p> <p>Ai fini della trasformazione in credito di imposta, i citati componenti potranno essere considerati per un ammontare massimo non eccedente al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.</p> <p>Questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a due miliardi di Euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31/12/2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La trasformazione in</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTI NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Per gli effetti della normativa in questione, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
Estensione del Fondo solidarietà mutui "prima casa"	<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti sospesi dall'attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); - lavoratori che hanno subito una riduzione dell'orario per almeno il 20% (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); - lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino " [...] un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019" (per un massimo di 9 mesi). 	<i>Art. 54 del Decreto Cura Italia e Art. 12 del Decreto Liquidità</i>	Fino al 17.12.2020 (salvo per i mutui in ammortamento da meno di un anno per i quali il termine è il 9.01.2021).	<p>E' prevista l'estensione della platea dei beneficiari del Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparrini) per i mutui per l'acquisto della prima casa.</p> <p>In base a quanto previsto, coloro che sono in situazioni di temporanea difficoltà (previste dal regolamento attuativo) e hanno contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Quanto alle modalità di accesso al Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); • può beneficiarne anche chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi); • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. <p>Vi sono tuttavia alcune limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile oggetto del mutuo dev'essere identificabile come "prima casa" (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario); • l'immobile non deve possedere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); • il mutuo non dev'essere di importo superiore ad 250.000€; • il mutuo dev'essere in ammortamento da almeno un anno; • che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche. <p>L'art. 12 del Decreto Liquidità precisa che per un periodo di nove mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				9.01.2021 ai benefici del Fondo Gasparini possono accedere anche i mutui in ammortamento da meno di un anno.
Misure in favore del settore agricolo e della pesca	Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura	<i>Art. 78 del Decreto Cura Italia</i>	N/A	<p>E' prevista l'istituzione di un fondo per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Il fondo viene istituito per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti; • la copertura dei costi per interessi maturati negli ultimi 2 anni sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura; • l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. <p>Inoltre, la previsione in commento consente la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi che spettano alle imprese aventi il diritto di accedere ai contributi europei (cd. PAC).</p>
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo	Imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo	<i>Art. 89 del Decreto Cura Italia.</i>	N/A	<p>E' prevista l'istituzione di un fondo emergenziale con dotazione complessiva di 130 mln di Euro. Si tratta di due fondi: uno di parte corrente per 80 mln di Euro per la gestione quotidiana dell'emergenza ed uno in conto capitale per 50 mln di Euro per gli investimenti di lungo termine. Per stabilire le modalità concrete di ripartizione e assegnazione di tali risorse dovrà attendersi l'apposito decreto attuativo del MIBEC.</p> <p>A tali misure si affianca la possibilità, prevista dal Decreto "Liquidità" per tutte le imprese, di avere accesso agevolato ai finanziamenti garantiti dallo Stato.</p>
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per i dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	- Imprese; - lavoratori autonomi.	<i>Art. 64 del Decreto Cura Italia e Art. 30 del Decreto Liquidità</i>	Spese sostenute nel 2020	<p>E' stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Tale credito usufruibile per il periodo d'imposta 2020 può ammontare ad un massimo di 20.000 Euro per ciascun beneficiario.</p> <p>L'art. 30 del Decreto Liquidità ha esteso la possibilità di poter fruire di tale beneficio anche per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro ed, in particolare, per:</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FORTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				<p>(i) dispositivi di protezione individuale (ad es., mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani, disinfettanti); e</p> <p>(ii) altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad es., barriere e pannelli protettivi).</p> <p>In punto di utilizzo di tale credito si è di recente espressa anche l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.</p>
Credito d'imposta per botteghe e negozi	Imprese che hanno in locazione immobili rientranti nella categoria catastale C1 (botteghe e negozi)	<i>Art. 65 del Decreto Cura Italia</i>	Canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.	<p>E' stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020.</p> <p>Questa agevolazione è rivolta esclusivamente a chi esercita attività d'impresa che ha in locazione un immobile appartenente alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), rimanendone escluse tutte le altre categorie catastali, come ad esempio gli immobili accatastati con categoria C/3, ossia "laboratori arti e mestieri", gli immobili identificati a catasto con D/8, cioè i "grandi negozi, centri commerciali" e non ultimi gli A/10, relativi a "uffici e studi privati, destinati all'attività professionale".</p>
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro o in natura	Tutte le imprese	<i>Art. 66 del Decreto Cura Italia</i>	Erogazioni effettuate nell'anno 2020	<p>Deducibilità ai fini IRES e IRAP delle erogazioni liberali in denaro e natura a effettuate nell'anno 2020.</p> <p>Le erogazioni cui si applica l'agevolazione sono quelle effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>La cessione gratuita di beni non è soggetta all'imposta sulle donazioni.</p>
Mini proroga scadenze versamenti	Tutti i contribuenti	<i>Art. 60 del Decreto Cura Italia e Art. 21 del Decreto Liquidità</i>	I versamenti in scadenza il 16.03.2020 sono stati prorogati al	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTI NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			16.04.2020	16.03.2020 sono stati prorogati con il Decreto Cura Italia al 20.03.2020 e, poi, con il Decreto Liquidità al 16.04.2020. Non si applicano sanzioni ed interessi.
Sospensione IVA, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i settori economici più colpiti dall'emergenza	Imprese nel settore turistico-alberghiero, termale, trasporti, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse).	<i>Art. 61 del Decreto Cura Italia</i>	Sospensione fino al 30.04.2020	Sospensione dei versamenti riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; • l'IVA in scadenza a marzo 2020 • i contributi previdenziali; • i premi per l'assicurazione obbligatoria. Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31.05.2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio. Non si applicano sanzioni e interessi.
Sospensione adempimenti fiscali	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia	<i>Art. 62, commi 1 e 6 del Decreto Cura Italia</i>	Sospesi gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.	La sospensione si riferisce agli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti sospesi si effettuano entro il 30.06.2020, senza applicazione di sanzioni.
Sospensione versamenti	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 mln di Euro nell'anno 2019.	<i>Art. 62, comma 2 del Decreto Cura Italia</i>	Sospensione entro il 31.05.2020	E' prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l'8.03.2020 ed il 31.03.2020 riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; • le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; • l'IVA; • i contributi previdenziali; • i premi per l'assicurazione obbligatoria. Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31.05.2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.
Sospensione versamenti tributari e contributivi	- Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con domicilio	<i>Art. 18 del Decreto Liquidità.</i>	Termini di versamento in	Viene disposta:

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<p>fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019:</p> <p>a) di almeno il 33% (se nel periodo d'imposta precedente hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 mln di Euro);</p> <p>b) di almeno il 50% (se nel periodo d'imposta precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 mln di Euro).</p> <p>- Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019; senza che, in questo caso, sia richiesta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p> <p>- Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.</p> <p>- Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019 (a prescindere dai ricavi o compensi prodotti nel periodo d'imposta precedente).</p>		<p>scadenza ad aprile e/o maggio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e Iva; • la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio. <p>Nello specifico, i titolari di reddito d'impresa, arte o professione, che nel periodo d'imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 mln di Euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione del versamento dell'Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile.</p> <p>Nel primo caso si accede alla sospensione, se è stata riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020. Nel secondo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O C VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni	Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che: - nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, hanno percepito ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000; - nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	<i>Art. 19 Decreto Liquidità</i>	Ricavi e compensi percepiti dal 17.03.2020 al 31.05.2020	Si dispone che i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi fino a 400.00 Euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono assoggettati alla ritenuta d'acconto - da parte del sostituto d'imposta - per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest'anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il beneficio è però vincolato alla dichiarazione dei professionisti di non essere soggetti all'obbligo ai sensi del decreto Liquidità e le ritenute non operate andranno versate entro il 31.07.2020 in unica soluzione o per mezzo di 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.
Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per l'anno 2020	Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP	<i>Art. 20 Decreto Liquidità</i>		L'art. 20 specifica che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell'Irap non si devono applicare se l'importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulta almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Proroga termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020	Tutti i sostituti d'imposta	<i>Art. 22 Decreto Liquidità</i>	Termine rinviato al 30.04.2020	L'art.22 dispone che, per il 2020, il termine per l'invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate, è spostato al 30.04.2020 e, quindi, non si applica la sanzione per tardiva trasmissione della Cu se viene trasmessa entro tale data

INTERVENTI NORMATIVI IN AMBITO SOCIETARIO

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Norme in ambito di svolgimento delle assemblee di società	- Società di capitali; - società cooperative; - mutue assicuratrici.	<i>Art. 106, commi 2, 3 e 4 del Decreto Cura Italia.</i>	Per tutte le assemblee convocate entro il 31.07. 2020 <i>(o eventualmente in data successiva, sempre che sia ancora in vigore lo stato di emergenza dettato dalla pandemia)</i>	Per favorire la partecipazione ad assemblee a distanza, sono state previste apposite misure che potranno essere adottate per tutte le assemblee (ordinarie e straordinarie) convocate (anche in seconda convocazione). In particolare, si prevede che: <ul style="list-style-type: none"> • tutte le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono consentire che: <ul style="list-style-type: none"> - l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie. Più specificatamente, l'intera riunione assembleare può essere esclusivamente svolta mediante mezzi di telecomunicazione, purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza richiedere oltretutto la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il segretario o il notaio, ove previsti. Sul punto la massima dal Consiglio Notarile di Milano n. 187 del 11.03.2020 precisa che anche qualora l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione riguardi la totalità dei partecipanti alla riunione <i>“nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).”</i> - il voto venga esercitato in via elettronica o per corrispondenza, anche qui in possibile deroga allo statuto, qualora non preveda o non consenta tale modalità. Qualora ci si avvalga di tale modalità è necessario però che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta. • le sole s.r.l. possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, co. 4 c.c. e alle difformi disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto da parte dei soci. Sotto questo

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				<p>profilo, la deroga alle regole generali in tema di decisioni dei soci di s.r.l. si presenta particolarmente accentuata, in quanto la possibilità di ricorrere a tali metodi decisionali è resa possibile anche per le seguenti materie (normalmente riservate alla riunione assembleare dei soci con il metodo collegiale, proprio ai sensi dell'art. 2479, co. 4 c.c.): i) le modificazioni dell'atto costitutivo; ii) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; iii) la riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite <i>ex art. 2482 bis</i>, co. 4, c.c. e iv) quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.</p> <ul style="list-style-type: none"> le società quotate, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-<i>undecies</i> del d.lgs. 24.02.1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Inoltre, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 3 del 10.03.2020 richiamando tali tipi di società ad adoperarsi affinché siano assicurate a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell'art. 106 del decreto Cura Italia, tra i quali il voto elettronico o per corrispondenza, l'intervento da remoto tramite collegamento informatico, il ricorso al rappresentante designato.
Proroga termini per lo svolgimento delle assemblee di approvazione del Bilancio	Tutte le società di capitali	<i>Art. 106, co. 1 del Decreto Cura Italia.</i>	Bilanci relativi all'esercizio 2019	<p>E' stato previsto che le assemblee annuali di approvazione dei bilanci delle società di capitali – anche di quelle quotate – possano tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, anziché entro centoventi giorni, in deroga all'art. 2364, co. 2 c.c. (nonché all'art. 2478-<i>bis</i> c.c., che lo richiama in materia di s.r.l.) e nonostante eventuali difformi disposizioni statutarie.</p> <p>Nulla impedisce alle società di utilizzare discrezionalmente il più breve termine ordinario di centoventi giorni.</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FORTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Principi contabili di redazione del Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> - Società di capitali; - società cooperative; - mutue assicuratrici. 	<u>Art. 7 del Decreto Liquidità</u>	Bilanci relativi all'esercizio in corso (anche se non ancora approvati)	<p>Per assicurare la continuità delle imprese in questa fase emergenziale, è stato previsto che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività ai sensi dell'art. 2423 <i>bis</i>, comma 1, n. 1), c.c. potrà essere operata se tale requisito risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020, e ciò anche nel caso in cui la società decida di avvalersi del termine lungo di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Salva Italia. Dunque, la disposizione non può operare per quelle società il cui bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 non fosse redatto in prospettiva di continuazione dell'attività.</p> <p>E' stato precisato comunque che tale criterio di valutazione debba essere illustrato specificamente nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Infine, dalla relazione illustrativa al Decreto pare possa ammettersi l'operatività dello stesso anche per i bilanci intermedi e quelli consolidati.</p> <p>Da tale relazione illustrativa emerge inoltre che la ratio di tale misura poggia sulla constatazione che altrimenti un ingente quantità di imprese - che prima dell'effetto del Covid-19 non mostrava rilevanti criticità sotto il profilo della continuità aziendale - si sarebbe trovata costretta a redigere i bilanci dell'esercizio in corso secondo criteri deformati, ed in particolare in un'ottica liquidatoria, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le poste del bilancio medesimo.</p>
Deroga alla disciplina della riduzione del capitale per perdite	<ul style="list-style-type: none"> - Società di capitali; - società cooperative. 	<u>Art. 6 del Decreto Liquidità</u>	Dal 9.04.2020 al 31.12.2020 e in relazione agli eventi verificatesi durante gli esercizi chiusi entro il 31.12.2020.	E' stato previsto che sino al 31.12.2020 non si dovrà applicare la disciplina sulla riduzione del capitale sociale per perdite (per le s.p.a.: artt. 2446, co. 2 e 3 e 2447 c.c.; per le s.r.l.: artt. 2482 <i>bis</i> , co. 4-6 e 2482 <i>ter</i> c.c.). In particolare:

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				<p>- se il capitale si riduce di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo (ovvero, in difetto e ricorrendone i presupposti, l'organo di controllo) continua a essere tenuto alla convocazione dell'assemblea senza indugio per deliberare gli opportuni provvedimenti e alla redazione della relazione sulla situazione patrimoniale); tuttavia, non sussiste l'obbligo di riduzione del capitale sociale se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo;</p> <p>- se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale (50.000 Euro per le S.p.A. e le S.a.p.a.; 10.000 Euro per le S.r.l.), non sussiste l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società.</p> <p>- sono state disattivate le cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all'artt. 2484, co. 1, n. 4, c.c.</p> <p>Tuttavia, è evidente che in caso di perdite non potranno essere distribuiti utili ai soci sino a quando il capitale non sarà reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>La Relazione illustrativa ci spiega come la misura in esame miri ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi pandemica, ponga gli amministratori nella gravosa alternativa tra l'immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2486 c.c.</p>
Disposizioni riguardo ai finanziamenti alle società	Società di capitali	<i>Art. 8 del Decreto Liquidità</i>	Dal 9.04.2020 al 31.12.2020	<p>In deroga alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 2467 e 2497 <i>quinquies</i> del c.c., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci (o da coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento) a favore di società in situazione di disequilibrio economico-finanziario, nel periodo tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020, non sarà postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.</p> <p>L'intento del Governo è quello di espandere i flussi di rifinanziamento delle società, anche attraverso l'incentivazione ad un maggior coinvolgimento dei soci (o di chi esercita attività</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
				<p>di direzione e coordinamento) a sostegno delle società che hanno bisogno di immediata liquidità.</p> <p>La sospensione del meccanismo di postergazione <i>ex lege</i> dei finanziamenti soci non sembrerebbe escludere la possibilità che i soci concordino, in via contrattuale, con altri soggetti terzi (es. banche finanziatrici) la subordinazione dei finanziamenti erogati dai soci rispetto ai finanziamenti erogati da terzi qualificati.</p>

MISURE IN MATERIA CONTRATTUALE E DI TITOLI DI CREDITO

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Rapporti contrattuali con fornitori e clienti	Le parti del contratto	<u>Artt. 1218, 1223, 1256, 1463, 1464 c.c.</u>	Vigenza delle misure di contenimento	<p>In caso di inadempimento totale o parziale rispetto agli obblighi contrattuali sarà necessario valutare caso per caso il rimedio giuridico più idoneo.</p> <p>Ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione dell'esecuzione dei contratti per impossibilità temporanea della prestazione; - Riduzione ad equità delle reciproche prestazioni a fronte della prestazione non eseguita in tutto o in parte; - Recesso quando il creditore non ha interesse ad una riduzione del corrispettivo; - Impossibilità totale della prestazione per forza maggiore ed esonero da responsabilità; - Eccessiva onerosità sopravvenuta; - Risoluzione del contratto per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta; - Rinegoziazione in buona fede. <p>Non è possibile, allo stato, prevedere uno schema univoco di rimedi, che dovranno essere valutati in base alle circostanze specifiche. In ogni caso, qualora si voglia chiedere una temporanea sospensione o una riduzione dei pagamenti sarà necessario agire secondo buona fede notiziando la controparte e sempre che l'inadempimento sia oggettivamente dipeso dal rispetto delle misure derivanti dalla situazione di emergenza.</p>

MISURA (E SOMMARIAMENTE DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento.	Imprese e parti contrattuali di accordi commerciali	<i>Art. 91, comma 1 Decreto Cura Italia</i>	Vigenza delle misure di contenimento - <i>lockdown</i>	Qualora il ritardo o l'inadempimento sia dipeso dal rispetto delle misure di contenimento, la norma in questione richiede una valutazione (che andrà fatta caso per caso) ai fini dell'esclusione della responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.).
Estensione dell'anticipazione del prezzo dei contratti pubblici, anche nel caso di esecuzione in via d'urgenza	Aziende titolari di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	<i>Art. 91, comma 2 Decreto Cura Italia</i>	20% del valore dell'appalto	L'appaltatore dovrà sollecitare la committente pubblica al versamento anticipato dell'acconto e nel frattempo espletare le attività volte all'ottenimento della garanzia fideiussoria, cui è subordinata l'anticipazione. L'anticipazione sarà corrisposta dalla stazione appaltante entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori.
Rimborso dei contratti di soggiorno, risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura	Consumatori e imprese nel settore turistico/alberghiero e dello spettacolo	<i>Art. 88 Decreto Cura Italia</i>	Vigenza delle misure di contenimento che vietano spostamenti ed assembramenti	Chi ha acquistato pacchetti turistici, titoli di viaggio, biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura per i quali si è verificata l'impossibilità sopravvenuta a seguito delle misure di contenimento, potrà inoltrare all'emittente una comunicazione di recesso dal contratto ovvero di richiesta del rimborso, che potrà essere effettuato anche attraverso l'emissione di un <i>voucher</i> da utilizzare entro un anno dall'emissione
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito	I beneficiari o debitori (anche l'obbligato in regresso o garanzia) di vaglia cambiari, cambiali, ogni altro titolo di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva	<i>Art. 11 Decreto Liquidità</i>	Sino al 30 aprile 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere, nel periodo 9 marzo – 30 aprile, relativi a qualsiasi titolo di credito, o altro atto avente efficacia esecutiva; la sospensione opera sia per il termine di presentazione al pagamento, sia per la levata dei protesti e delle contestazioni equivalenti; - Gli assegni bancari e postali possono comunque essere presentati per l'incasso e sono pagabili a vista; tuttavia, in caso di carenza di fondi sul conto del debitore, non potrà essere levato il protesto, fino alla scadenza del periodo di sospensione. È sospeso il termine di 60 gg per il pagamento tardivo. Non può essere avviata la procedura sanzionatoria quindi ai fini dell'accertamento dell'inadempimento e della verifica delle condizioni per la protestabilità, dovrà attendersi la conclusione del periodo di sospensione. - È sospesa la trasmissione, da parte dei pubblici ufficiali alle Camere di Commercio, dei protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile; quelli già pubblicati saranno cancellati d'ufficio.

MISURE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA GIUSTIZIA

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA VALORE	E/O	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Misure di contenimento in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare	Le parti dei procedimenti civili, penali, tributari e militari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari	<i>Art. 83 Decreto Cura Italia e art. 36 Decreto Liquidità</i>	Sino all'11 maggio 2020		<ul style="list-style-type: none"> - Le udienze dei procedimenti civili e penali, (tributari e militare in quanto compatibili) sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 - È sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo; - Sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per il reclamo e la mediazione; <p>Eccezioni alla sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per i procedimenti civili, non sono rinviate le udienze relative ad una serie di materie, ovvero alcune cause di competenza del Tribunale per i minorenni; le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione solo nei casi di indifferibilità; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile nonché le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti.

				<ul style="list-style-type: none"> - Per i procedimenti penali, non sono rinviate le udienze indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), nn. 2) e 3), ed in particolare quelle: <ul style="list-style-type: none"> - di convalida dell'arresto o del fermo; - relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 cpp di durata massima della custodia cautelare; - nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive; Altresì, se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, non sono rinviate le udienze: <ul style="list-style-type: none"> - dei procedimenti a carico di persone detenute; - nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; - nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; - nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Infine, non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte.
Misure di contenimento in materia di giustizia amministrativa	Le parti dei procedimenti amministrativi	<i>Art. 84 Decreto Cura Italia e art. 37 Decreto Liquidità</i>	Sino al 15 maggio	<ul style="list-style-type: none"> - I termini relativi al processo amministrativo sono sospesi; - Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio; - I procedimenti cautelari sono decisi con decreto monocratico del presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data successiva al 15 maggio;
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi	Aziende coinvolte in procedimenti amministrativi avviati o pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati in data successiva	<i>Art. 103 comma 1 Decreto Cura Italia e art. 37 Decreto Liquidità</i>	Sino al 15 maggio	<p>La sospensione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tutti i procedimenti avviati su istanza di parte e d'ufficio; - ai termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, anche per la formazione della volontà conclusiva nelle forme del silenzio assenso; <p>L'azienda può inviare istanza motivata all'amministrazione per segnalare urgenze e sollecitare una conclusione celere del procedimento. In ogni caso dovrà considerarsi la</p>

				sospensione sia per la pianificazione dell'attività aziendale, sia per gli eventuali rapporti contrattuali in essere
Conservazione della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi in scadenza	Aziende titolari di certificati, attestati e permessi, concessioni, autorizzazioni e titoli abilitativi in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020	<u>Art. 103 comma 2 Decreto Cura Italia</u>	Sino al 15 giugno 2020	Chi sia in possesso di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e titoli abilitativi comunque denominati (senza deroghe) può considerare la proroga della validità dei provvedimenti in questione nella pianificazione dell'attività aziendale.
Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo	Aziende che hanno ottenuto o subito provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e non	<u>Art. 103 comma 6 Decreto Cura Italia</u>	L'esecuzione rimane sospesa sino al 30 giugno 2020	

MISURE IN TEMA DI TRASPORTI

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTI NORMATIVE	DURATA VALORE	E/O	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Prosecuzione attività produttive	Operatori del settore dei trasporti	<u>Art. 1 lett a) e d) del DPCM 22 marzo</u>			Proseguono le attività di trasporto di merci su strada e mediante condotte, via mare e via aria (codici ATECO 49,50,51). Sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse nonché dei servizi di pubblica utilità, previa comunicazione al Prefetto. Secondo l'interpretazione di Confindustria sarebbero ammesse anche le attività funzionali in favore di clienti esteri che rientrano nei settori ammessi (sempre previa comunicazione al Prefetto).
Servizi di trasporto	Operatori settore trasporti	<u>Art. 1 comma 2 lett o) del DL 25 marzo</u>			Le competenti autorità statali o regionali possono disporre la limitazione, riduzione, sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non si linea, nonché di trasporto pubblico locale

**MISURE IN TEMA DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA
ANTITRUST**

AMBITO DI RESPONSABILITÀ	CRITICITÀ/ OPPORTUNITÀ	SOLUZIONI INTERPRETATIVE
Rapporti con concorrenti, fornitori e distributori	Possibilità di incrementare la collaborazione tra imprese concorrenti per assicurare la fornitura e la distribuzione di prodotti e servizi essenziali (<i>Temporary Framework Communication</i> e Linee Guida della commissione europea)	Analisi antitrust volta anche richiedendo una <i>comfort letter</i> alla Commissione europea
Commercializzazione prodotti online (e-commerce)	Divieto di vendite con modalità ingannevoli o aggressive o con prezzi eccessivi, soprattutto per prodotti e servizi essenziali	Verifica caso per caso della modalità di vendita.

AIUTI DI STATO

AMBITO DI RESPONSABILITÀ	CRITICITÀ/ OPPORTUNITÀ	SOLUZIONI INTERPRETATIVE
Art. 107 (3) (b) TFUE	Per l'Italia sono state autorizzate: <ul style="list-style-type: none"> - Gli incentivi alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici (art. 5 Decreto Cura Italia) - Garanzia dello stato a sostegno della moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese (art. 56 Decreto Cura Italia) 	Analisi antitrust volta anche richiedendo una <i>comfort letter</i> alla Commissione europea
Commercializzazione prodotti online (e-commerce)	Divieto di vendite con modalità ingannevoli o aggressive o con prezzi eccessivi, soprattutto per prodotti e servizi essenziali	L'accesso alle misure è gestito dallo Stato ma in alcuni casi potrebbe essere necessario valutare il rispetto del diritto dell'Ue.

MISURE IN MATERIA DI LIMITAZIONE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ALTRE MISURE RESTRITTIVE

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA VALORE E/O	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<p>Sospensione attività produttive ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3 del DPC; del 10 aprile 2020, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.</p> <p>Deroga alla sospensione, previa comunicazione al Prefetto competente per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività ammesse e delle attività aereospaziali, di difesa e di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché le attività a ciclo produttivo continuo.</p>	Aziende	<u>Art. 2 del DPCM del 10 aprile 2020</u>	Sino al 3 maggio 2020	<p>Le attività comprese nell'allegato 3 del DPC 10 aprile possono automaticamente proseguire.</p> <p>Le attività funzionali a quelle ammesse ovvero quelle a ciclo produttivo continuo (in quest'ultimo caso solo se deriva un pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti) possono proseguire previa comunicazione al Prefetto competente, compilando i moduli reperibili sui siti delle prefetture. In questo caso l'attività può dunque proseguire, salva successivo provvedimento di sospensione del Prefetto.</p> <p>Per le attività sospese, previa comunicazione al Prefetto, può essere fatto accesso ai locali a dipendenti o terzi delegati per il compimento di attività di vigilanza, conservative, manutenzione, gestione pagamenti, pulizia e sanificazione, spedizione merci in giacenza, ricezione in magazzino di beni e forniture.</p>
<p>Misure di contenimento – stato di emergenza</p>	Aziende	<u>Art. 1, 2 e 3 DL 25 marzo 2020</u>	Sino al 31 luglio 2020	<p>Le misure sono adottate dal Governo con DPCM.</p> <p>Nelle more, le misure possono essere adottate: dal Ministero della salute, dalle Regioni e dai Sindaci (solo in forma più restrittiva e in caso di situazioni di aggravamento del rischio sanitario).</p>
<p>Prosecuzione delle attività organizzate in modalità a distanza o lavoro agile</p>	Aziende e imprese individuali	<u>Art. 2 comma 2 DPCM 10 aprile 2020</u>	Sino al 3 maggio 2020	<p>Oltre allo “<i>smart working</i>” sono ammesse anche le vendite telematica effettuando il servizio <i>delivery</i> attraverso posta e corrieri (i quali daranno comunque la precedenza alla consegna dei beni necessari).</p> <p>Per quanto riguarda la consegna a domicilio questa è senz'altro ammessa, rispettando le disposizioni di sicurezza e igiene, per i servizi di ristorazione e bar (somministrazione di cibo e bevande) nonché per la vendita di qualsiasi bene (non necessario).</p> <p>Queste sono le previsioni di carattere generale che vanno necessariamente coordinate con quanto previsto a livello territoriale dalle Regioni, le quali invece possono adottare misure più restrittive.</p>

Modalità di svolgimento delle attività autorizzate alla prosecuzione	Aziende le cui attività sono autorizzate alla prosecuzione	<u>DPCM 10 aprile 2020 e DL 25 marzo 2020</u>	Sino al 3 maggio 2020	<p>È prevista la preferenza verso l'utilizzo della modalità di lavoro a distanza o lavoro agile, con eventuale attivazione di forme di controllo della prestazione resa in remoto nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nonché delle norme in tema di privacy e trattamento dei dati personali.</p> <p>→ Il datore di lavoro invia ai dipendenti comunicazione nella quale conferma che il datore dei lavori è autorizzato alla prosecuzione dell'attività e conferma l'attivazione/prosecuzione della modalità "<i>smart working</i>".</p> <p>Per le attività che non possono essere svolte con modalità in "<i>smart working</i>" è prevista, previa valutazione del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'adozione delle misure di sicurezza (misure previste dal Protocollo del 14 marzo); - L'adozione di protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio; - L'adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (mascherine) per le attività in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; - La limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei siti e contingentamento dell'accesso agli spazi comuni; - La sanificazione dei luoghi di lavoro; - La stipulazione di intese con le organizzazioni sindacali; - La nomina di un responsabile aziendale per la gestione del rischio e di soggetti deputati al controllo del rispetto delle misure di sicurezza; - La nomina di un responsabile per le comunicazioni con le autorità e i servizi sanitari per la segnalazione dei casi di contagio o di sospetto contagio nonché per garantire il flusso informativo sulle misure precauzionali; <p>→ Il datore di lavoro comunica ai dipendenti la necessità di recarsi sul luogo di lavoro allegando la comunicazione al Prefetto e il modello di autodichiarazione per gli spostamenti. I lavoratori</p>
---	--	---	-----------------------	--

				devono essere informati delle misure di sicurezza adottate nei luoghi di lavoro. N.B: la mancata adozione delle misure di sicurezza può comportare responsabilità civile e penale per il datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore.
Modalità di svolgimento delle attività non autorizzate alla prosecuzione	Aziende le cui attività non sono autorizzate alla prosecuzione	<i>DPCM 10 aprile 2020 e DL 25 marzo 2020</i>	Sino al 3 maggio 2020	L'attività può proseguire se organizzata in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile. → Il datore di lavoro invia comunicazione avente ad oggetto l'attivazione/prosecuzione della modalità "smart working" Per le attività che non possono proseguire secondo tali modalità, il datore di lavoro potrà: - Imporre la fruizione di ferie e permessi, con precedenza di quelli maturati al 31/12/2019; - Far ricorso agli ammortizzatori sociali quali CIGO, assegno ordinario FIS ovvero Cassa integrazione in deroga → Il datore di lavoro comunica la sospensione dell'attività lavorativa con eventuale collocazione in ferie o fruizione degli ammortizzatori sociali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO DEL LAVORO E DELLE IMPRESE

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	Fonte NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Cassa Integrazione ORDINARIA (CIGO) <u>Ammortizzatore sociale: strumento di sostentamento al reddito dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, utilizzabile nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro</u>	Aziende Fruibile dalle aziende industriali, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, alle quali si applica la disciplina ordinaria della CIGO e che hanno sospeso totalmente o ridotto parzialmente la propria attività a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.	<i>Art. 19, comma 1, Cura Italia ed Art. 41 Decreto Liquidità.</i> <i>Art. 20 Decreto Cura Italia</i>	Durata: concessione del trattamento per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 31.08.2020 per la durata massima in 9 settimane. Valore: al lavoratore deve essere erogato l'80% della retribuzione globale che	Modalità operative: Presentazione della domanda all'INPS <u>entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</u> Non è necessaria la dimostrazione della non imputabilità dell'evento, ma è sufficiente che al momento della presentazione della domanda venga indicata la lista dei lavoratori beneficiari.

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTI NORMATIVE	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<p>Utilizzabile anche dalle Aziende che stanno già utilizzando trattamenti di Integrazione salariale</p> <p>Lavoratori Beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori assunti entro 17 Marzo 2020; - Non è necessaria anzianità di servizio di 90 giorni <p>Applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che non continuano a prestare la propria attività lavorativa o che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro; - Non applicabile ai lavoratori in modalità <u>"smart working"</u> 		sarebbe spettata per le ore lavorate nel periodo di concessione della CIGO.	<p>Obbligo di <u>comunicazione preventiva</u> alle organizzazioni sindacali territoriali se sussistenti (RSA/RSU).</p> <p><u>Esenzione contributo addizionale</u></p> <p><u>Se sussistono precedenti domande:</u> è possibile sostituire la CIGO con la CIGS già in corso o già depositata, presentando la domanda per la CIGO con la causale "Emergenza COVID-19 nazionale" in quanto il periodo concesso con tale ultima causale prevale sulla precedente autorizzazione.</p> <p>L'eventuale sussistenza di ferie pregresse non fruito non è di ostacolo all'accoglimento della domanda di CIGO.</p>
<p>Assegno ordinario Fondo di Integrazione Salariale (FIS)</p> <p><u>Ammortizzatore Sociale strumento di sostentamento al reddito dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, utilizzabile nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.</u></p>	<p>Aziende</p> <p>Fruibile da tutte le aziende non industriali che occupano di più di 5 dipendenti e che sono escluse dall'applicabilità della CIGO.</p> <p>Utilizzabile anche dalle aziende che stanno già utilizzando assegni di solidarietà.</p> <p>Lavoratori Beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori assunti entro 17 Marzo 2020; - Non è necessaria anzianità di servizio di 90 giorni. 	<p><u>Art. 19 Decreto Cura Italia ed Art. 41 Decreto Liquidità</u></p> <p><u>Art. 21 Decreto Cura Italia</u></p>	<p>Durata:</p> <p>concessione del trattamento per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 31.08.2020 per la durata massima in 9 settimane.</p> <p>Valore:</p> <p>al lavoratore deve essere erogato l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore lavorate nel periodo di concessione dell'assegno ordinario.</p>	<p>Modalità operative:</p> <p>Presentazione della domanda all'INPS <u>entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</u></p> <p><u>Se sussistono precedenti domande:</u> è possibile sostituire l'assegno di solidarietà già in corso o già depositato, presentando la domanda per l'assegno ordinario con la causale "Emergenza COVID-19 nazionale" in quanto il periodo concesso con tale ultima causale prevale sulla precedente autorizzazione.</p> <p>Assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso aziende che occupano meno di 15 dipendenti.</p> <p>in tal caso</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTI NORMATIVE	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<p>Applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che non continuano a prestare la propria attività lavorativa o che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro; - Non applicabile ai lavoratori in modalità "smart working". 			<p>Se l'azienda occupa da 5 a 15 dipendenti, è prevista la possibilità del pagamento diretto dell'assegno ordinario FIS da parte dell'INPS.</p> <p>Se invece l'azienda occupa più di 15 dipendenti, è inalterata la possibilità di anticipare l'erogazione dell'assegno da parte dell'azienda e chiedere poi il conguaglio all'INPS ovvero di richiedere il pagamento diretto all'INPS senza dover allegare la documentazione attestante le difficoltà economiche dell'azienda.</p> <p><u>Esenzione contributo addizionale</u></p> <p>L'eventuale sussistenza di ferie pregresse non fruita non è di ostacolo all'accoglimento della domanda di FIS.</p>
<p>FSBA (Fondo di Solidarietà Aziende Agricole)</p> <p><u>Ammortizzatore Sociale destinata ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell'attività di lavoro</u></p>	<p>Aziende Fruibile da tutte le aziende artigiane che versano il relativo contributo.</p> <p>Lavoratori Beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori assunti entro 17 Marzo 2020; - Non è necessaria anzianità di servizio di 90 giorni. <p>Applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che non continuano a prestare la propria attività lavorativa o che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro; 	<p><u>Art. 19 comma 6 e 7 Decreto Cura Italia ed Art. 41 Decreto Liquidità</u></p>	<p>Durata: concessione del trattamento per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 31.08.2020 per la durata massima in 9 settimane.</p> <p>Valore: al lavoratore deve essere erogato l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore lavorate nel periodo di concessione dell'assegno ordinario.</p>	<p>Modalità operative: Presentazione della domanda entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha sottolineato che per l'accesso alla cassa integrazione "non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo".</p> <p>La delibera del Fondo di solidarietà Bilaterale per l'artigianato ha concesso l'erogazione dell'ammortizzatore sociale, prevedendo che i datori di lavoro non in regola con il versamento del relativo contributo, potranno adempiere tale obbligazione nel triennio successivo, a partire dal 01.01.2021 sino al 31.12.2023.¹</p>

¹ La delibera del 08.04.2020 è scaricabile al seguente link https://www.money.it/IMG/pdf/delibera_fsba_08_04_2020.pdf

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	Fonte Normativa	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	- Non applicabile ai lavoratori in modalità "smart working".			
Cassa Integrazione in Deroga (CIG – D) Ammortizzatore Sociale strumento di sostentamento al reddito dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, utilizzabile nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro	Aziende Fruibile da tutti i datori di lavoro non coperti dall'applicabilità di appositi strumenti di sostentamento al reddito (CIGO/FIS), senza limitazioni del numero di dipendenti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico. Lavoratori Beneficiari: <ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori assunti entro 17 Marzo 2020; - Non è necessaria anzianità di servizio di 90 giorni. Applicabilità: <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che non continuano a prestare la propria attività lavorativa o che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro; - Non applicabile ai lavoratori in modalità "smart working". 	Art. 22 Decreto Cura Italia ed Art. 41 Decreto Liquidità	Durata: concessione del trattamento per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 31.08.2020 per la durata massima in 9 settimane. Valore: al lavoratore deve essere erogato l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore lavorate nel periodo di concessione dell'assegno ordinario.	Previamente, è necessario raggiungere un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (accordo non è necessario per le aziende con meno di cinque dipendenti). Pertanto, le Modalità operative sono da verificare caso per caso una volta che siano stati raggiunti gli accordi quadro regionali. Concessione del trattamento dalle Regioni e dalle Province autonome previa istruttoria delle domande seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Erogazione del trattamento solamente mediante erogazione diretta da parte dell'INPS. L'eventuale sussistenza di ferie pregresse non fruita non è di ostacolo all'accoglimento della domanda di CIG-D.
Congedi Parentali Misure di sostegno e di supporto ai genitori lavoratori con figli	Genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età non superiore ai 12 anni Genitori lavoratori dipendenti con figli portatori di <i>handicap</i> iscritti a scuole di ogni ordine e grado o	Art. 23 Decreto Cura Italia	Durata: 15 giorni continuativi o frazionati fruibili alternativamente da un genitore e dall'altro. Importo:	Modalità operative: Domanda da presentare sia al proprio datore di lavoro sia all'INPS, secondo l'ordinaria procedura di domanda di congedo parentale. Riconoscimento del congedo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro beneficiario di

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			<p>Diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>	
<p>Indennità</p> <p>Misura di indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</p>	<p>-Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo.</p> <p>In tale categoria, sono esclusi coloro che sono titolari di trattamento pensionistico diretto e coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.</p> <p>-Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata e attivi alla data del 23.02.2020.</p> <p>-Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni separate dell'Assicurazione Generale</p>	<p><i>Art. 27 Decreto Cura Italia</i></p>	<p>Durata: <i>Una tantum</i></p> <p>Importo: Euro 600, non tassabili. Non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>	<p>Modalità operative: presentazione della domanda all'INPS.</p> <p>Incompatibilità con altre prestazioni previdenziali (ad es. reddito di cittadinanza, assegno ordinario di invalidità)</p>

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	Fonte NORMATIVA	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	Obbligatoria (inclusi lavoratori stagionali del settore del Turismo, non titolari di rapporto di lavoro dipendente e non titolari di pensione).			
Permessi retribuiti Permessi concessi ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro durante i quali al dipendente spetta la retribuzione oltre alla conservazione del posto di lavoro	-disabili in situazione di gravità; -genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; -coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. -Tale diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).	<i>Art. 24 Decreto Cura Italia</i>	Durata: incremento dei permessi retribuiti ex art. 33 della legge 104/92 di ulteriori e complessivi dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020	Modalità operative: Presentazione della domanda all'INPS per via telematica Esclusione dell'applicabilità dei permessi retribuiti per coloro che hanno già richiesto il bonus alternativo per i servizi di <i>baby sitting</i> .
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato c.d. "quarantena"	Lavoratori del settore privato Ad esclusione dei lavoratori dipendenti di aziende che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici: in tal caso i lavoratori che sono risultati positivi al test da Covid-19 o che hanno sintomatologie respiratorie devono sospendere la propria attività	<i>Art. 26 Decreto Cura Italia</i>	ai fini del trattamento economico vige l'equiparazione del periodo trascorso in "quarantena" alla malattia	Modalità operative: E' necessaria la certificazione dello stato di malattia legata al Covid-19 da parte del proprio medico

MISURA (E SOMMARIA DESCRIZIONE)	DESTINATARI	FONTI NORMATIVE	DURATA E/O VALORE	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Sospensione delle procedure relative ai licenziamenti	Tutti i lavoratori, con esclusione dei dirigenti	<i>Art. 46 Decreto Cura Italia</i>	<p>Durata: Divieto di avviare procedure relative ai licenziamenti per 60 giorni a decorrere dal 17.03.2020</p> <p>Sospensione delle procedure pendenti di licenziamento avviate dopo il 23.02.2020 per 60 giorni a decorrere dal 17.03.2020</p> <p>Divieto per i datori di lavoro di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, a decorrere dal 17.03.2020 per 60 giorni</p>	
Disposizioni INAIL	Lavoratori del settore privato e pubblico	<i>Art. 42 Decreto Cura Italia</i>	Equiparazione ad infortunio sul lavoro nei casi di accertata infezione da Covid-19 in occasione dell'attività di lavoro con conseguente copertura dell'assicurazione INAIL.	Modalità operative: E' necessario richiedere ed ottenere certificazione di infortunio dal medico e trasmissione in forma telematica all'INAIL.
Premio ai lavoratori dipendenti Premio per chi si è recato al lavoro nel mese di Marzo	Titolari di redditi di lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 40.000 Euro.	<i>Art. 63 Decreto Cura Italia</i>	<p>Durata: Per il mese di Marzo 2020</p> <p>Valore: Premio di 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di Marzo – non concorre alla formazione del reddito</p>	Modalità operative: il premio è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli art. 23 e 29 del D.p.r. 600/1973 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e in ogni caso entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio a fine anno.

MISURE A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E A TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AMBITO DI TUTELA	DESTINATARI	FONTI NORMATIVE	MISURE PRECAUZIONALI	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori	<p>Aziende: Tutti i datori di lavoro che possono continuare la propria attività lavorativa ridotto la propria attività lavorativa in conseguenza dell’Emergenza COVID-19</p> <p>Tutti i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa, al momento della riapertura</p> <p>Lavoratori Tutti i lavoratori</p>	<p><u>Art. 1 del DPCM 11.03.2020 in attuazione del d.l. n. 6 del 23.02.2020</u></p> <p><u>Art. 16 Decreto Cura Italia</u></p> <p><u>Protocollo di Sicurezza del 14.03.2020 siglato dalle associazioni di categoria e sindacati.</u></p>	<p>-Sanificazione luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali;</p> <p>-Assunzione di Protocolli di sicurezza Anti Contagio;</p> <p>-Adozione di strumenti di protezione individuale;</p> <p>-Limitazione degli spostamenti all’interno dei siti e obbligo del rispetto del distanziamento di almeno un metro tra i lavoratori;</p> <p>-Contingentamento dell’accesso agli spazi comuni;</p> <p>-Aggiornamento dei D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi) e D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)</p>	<p>Il Protocollo di Sicurezza contiene 13 raccomandazioni minime che i datori di lavoro devono rispettare al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tali raccomandazioni non sono esaustive in quanto andranno completate ed integrate con altre misure precauzionali che i datori di lavoro, a seconda del caso concreto, ritengano più opportune adottare.</p>
Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori	<p>Aziende: Tutti i datori di lavoro che possono continuare la propria attività lavorativa ovvero che hanno ridotto la propria attività lavorativa in conseguenza dell’Emergenza COVID-19</p> <p>Tutti i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere la propria</p>	<p><u>T.U. 81/2008</u></p>	<p>Potenziamento delle misure di prevenzione per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di terzi (clienti e fornitori)</p>	<p>Modalità operative: gli enti datoriali dovranno prevedere appositi protocolli di accesso o linee guida ai siti produttivi dell’azienda da parte di terzi da sottoporre all’attenzione di tutti (ad es., prevedendo dei percorsi ad hoc per l’ingresso dei terzi, prevedendo bande divisorie, utilizzando distanziatori per garantire la distanza di un metro)</p>

AMBITO DI TUTELA	DESTINATARI	FONTI NORMATIVE	MISURE PRECAUZIONALI	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	attività lavorativa, al momento della riapertura Lavoratori Tutti i lavoratori			
Tutela della Privacy del lavoratore e dei soggetti terzi	Aziende: Tutti i datori di lavoro che possono continuare la propria attività lavorativa ovvero che hanno ridotto la propria attività lavorativa in conseguenza dell'Emergenza COVID-19 Tutti i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa, al momento della riapertura Lavoratori Tutti i lavoratori Soggetti terzi Tutti i coloro che vengono in contatto con la singola azienda (fornitori, clienti)	<i>-Art. 6, art. 9 e art. 13 del GDPR</i> <i>-Art. 2 sexies D.Lgs 196 /2003</i> <i>-Protocollo Statement dell'European Data Protection</i>	Informativa relativa allo stato di salute o all'esposizione al rischio COVID-19. Ad esempio: -obbligo di comunicare al datore di lavoro se si è in stato febbrile; -obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di stato febbrile superiore a 37,5 ° o altri sintomi influenzali; -obbligo di comunicare se sottoposto ad un provvedimento limitativo in caso di sospetto contagio.	Modalità operative: i datori di lavoro: -possono prevedere che le modalità di ingresso dei dipendenti siano condizionate al controllo della misura della temperatura corporea; -possono vietare l'accesso a coloro che abbiano riportato una temperatura superiore ai 37,5°. Obbligo di trattare i dati acquisiti dai propri lavoratori o dai soggetti terzi nel pieno rispetto della tutela del trattamento dei dati personali sia nel caso di acquisizione di dati preliminari, sia nel caso di acquisizione e di gestione di un caso sintomatico o nei casi di conclamato contagio. Obbligo di adeguamento dei processi di trattamento dei dati personali secondo i parametri del GDPR e della normativa Emergenziale.
Tutela della Privacy del lavoratore e dei soggetti terzi	Aziende: Tutti i datori di lavoro che possono continuare la propria attività lavorativa ovvero che hanno ridotto la propria attività lavorativa in conseguenza dell'Emergenza COVID-19	<i>Protocollo di sicurezza del 14.03.2020</i>	Obbligo di predisporre un'informativa sul trattamento dei dati personali, la quale dovrà contenere l'indicazione: - delle finalità del trattamento dei dati personali (prevenzione del contagio da Covid-19);	Modalità operative: predisposizione di informative per la tutela dei dati personali da parte di tutte le aziende, in esecuzione del Protocollo anti contagio e anche sulla base del Modello adottato da Confindustria.

AMBITO DI TUTELA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	MISURE PRECAUZIONALI	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<p>Tutti i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa, al momento della riapertura</p> <p>Lavoratori Tutti i lavoratori</p> <p>Soggetti terzi Tutti i coloro che vengono in contatto con la singola azienda (fornitori, clienti)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - legittimità della richiesta di assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e di strumenti di protezione individuale; - durata della conservazione dei dati sino al termine dell'emergenza sanitaria; - soggetti incaricati dello specifico trattamento; - non diffusione dei dati personali forniti se non nei casi strettamente necessari e comunque a soggetti operanti nelle diverse Forze di Polizia; ai soggetti preposti dalle strutture pubbliche e private nell'ambito del servizio sanitario nazionale ovvero ai soggetti appartenenti alla protezione civile. 	<p>Obbligo di riservatezza rispetto a coloro che presentano sintomi o siano risultati positivi al test del Covid-19, comunicando tale stato solo agli organi competenti.</p>

OBBLIGO DI AGGIORNARE LA COMPLIANCE AZIENDALE - I MODELLI 231 ED I CONSEGUENTI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE

PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE

- Adottare tempestivamente idonei protocolli di prevenzione dei rischi da Covid-19 in ossequio alla cogente normativa d'urgenza ed emergenziale, unitamente alle disposizioni assunte dalle rispettive pubbliche autorità (Protocolli di Sicurezza da adottare – processi di sanificazione degli ambienti lavorativi e dei luoghi di lavoro, adozione di informative sulle modalità di trattamento dei dati personali, predisposizione di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori, riorganizzazione aziendale anche da un punto di vista logistico, regolamentazione delle modalità di accesso all'azienda e ai siti produttivi da parte di lavoratori, clienti e fornitori con la previsione di diverse aree di accesso e di dislocamento, sorveglianza sanitaria, apposita istruzione sulle principali norme igieniche e sanitaria);
- Attenta valutazione dei singoli rischi possibili ed immanenti da Covid-19 e conseguentemente procedere all'aggiornamento del Modello 231 in relazione alla valutazione dei rischi, in relazione alle previsioni in ambito di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché, ove necessario, all'aggiornamento stesso del Modello 231 preadottato dall'azienda;
- Implementare le competenze e le attività dell'Organismo di Vigilanza delle singole società sul funzionamento e sulla corretta osservanza del Modello 231 e sul rispetto delle linee guida e dei Protocolli adottati in ossequio alla normativa cogente in merito al rischio di lesioni personali o morte dei lavoratori in occasione di attività lavorativa, nonché sul rispetto di tutta la normativa emergenziale in merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori e del trattamento dei dati personali;
- Promozione, ove necessario, da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'aggiornamento del Modello 231;
- Garantire idonei e costanti flussi informativi e comunicativi tra l'Organismo di Vigilanza ed i vertici aziendali (tra cui l'organo dirigente, organi di controllo societario, il Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, le funzioni Risorse Umane, ecc.)
- Prevedere ed attuare tempestivamente controlli aggiuntivi in tema di informazione societaria.

A carico dell'Ente che non abbia adottato i Protocolli di sicurezza previsti e non abbia rispettato la normativa emergenziale in merito all'aggiornamento e al rafforzamento del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le potenziali responsabilità in caso di applicazione dei Modelli 231 previsti dal D.lgs 231/2001:

- i) Delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, per i casi di morte o lesioni da infezione da Covid-19 in occasione di lavoro;
- ii) Altri reati presupposto, per i quali la pandemia da Covid-19 potrebbe costituire fonte di rischio da commissione, tra i quali, ad esempio:
 - a) Delitti contro l'industria e il commercio (nel caso di produzione o commercio di mascherine o d.i.p.)
 - b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati personali (nel caso di lavoro agile o nel trattamento dei dati riservati)
 - c) Reati societari (nel caso di scorretta informazione societaria, per le società non quotate o società quotate)
 - d) Reati in materia di rapporti con la PA o reati tributari (nel caso di accesso agli ammortizzatori sociale contra lege, o la violazione delle norme in materia di accesso agli aiuti e benefici fiscali).



- 1) Potenziale Sanzione pecuniaria e/o sanzioni interdittive a carico dell'ente societario
- 2) Potenziali profili di responsabilità per i vertici aziendali e soprattutto per i soggetti incaricati alla sorveglianza del corretto funzionamento e del rispetto della normativa;
- 3) Potenziale “danno da immagine” o “danno reputazionale”.

SANZIONI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

POTENZIALI RISCHI E POSSIBILI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'ENTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE

In caso di violazione della normativa emergenziale relativa all'elenco delle attività produttive non sospese



In caso di prosecuzione di attività non consentita ovvero in caso di assenza della necessaria autorizzazione o comunicazione al Prefetto, sarà possibile, in caso di accertamento di tale violazione:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 ad Euro 3.000, a meno che la fattispecie concreta non costituisca un più grave reato. Inoltre, la sanzione pecuniaria potrà essere raddoppiata nel caso in cui la violazione sia reiterata da parte della medesima azienda.
- nei casi indicati dall'art. 1 lett. i), m), p), u), v), z), aa) del d.l. 19/2020, può essere disposta la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- La fattispecie potrebbe costituire violazione dell'art. 452 c.p. o comunque di un più grave reato;

In caso di dichiarazioni non veritiere al Prefetto, sarà possibile, in caso di accertamento di tale violazione:

- la contestazione del reato di cui all'art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni;
- in caso di reiterazione della violazione e se l'attività non consentita viene continuata, sarà possibile altresì l'applicazione anche della sanzione amministrativa.



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI

TREVISO Vicolo San Gregorio, 10/a T. 0422.56959 F. 0422.411986

email: studio.treviso@campoccia.it

CONEGLIANO Corte delle Rose, 8 T. 0438.3771 F. 0438.377177

email: studio.conegliano@campoccia.it

UDINE Via Baldissera, 21/a T. 0432.509730 F. 0432.298649

email: studio.udine@campoccia.it

PORDENONE Via G.B. Bertossi, 6 T. 0434.221411 F. 0434.221452

email studio.pordenone@campoccia.it

MILANO Via U. Hoepli, 3 T. 02/49474753 F. 02/49476093

email studio.milano@campoccia.it

Sito internet:

www.campoccia.it